ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

# Art. 38

## Compenso mensile

Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 500.000 e di L. 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 163.500, L. 133.500 e L. 111.000. I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - sono ridotti rispettivamente a L. 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica. Il medico incaricato, il quale sia addetto a piu' istituti ubicati nella stessa sede, ciascuno dei quali sia compreso nella tabella B - quadri 1, 2, 3, 4 e 5 - allegata alla presente legge, ha diritto al compenso di maggiore importo. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti di cui alla tabella C spetta un compenso mensile lordo di lire 84.000. Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 96.000. Le tabelle B e C possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Versione in vigore dal 1 giugno 1976, non più in vigore dal 12 febbraio 1991 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria |

| | |
|---|---|
| Estremi | Legge 9 ottobre 1970, n. 740 |
| Titolo | I — Personale sanitario incaricato |
| Capo | I — Medici incaricati |
| Sezione | 6 — Trattamento economico e previdenziale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-38-compenso-mensile/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it